



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

**il Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Federico Sinicato**

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

**Proc. n. 35S/2018 a carico di Roberto Lodigiani**

**PREMESSO**

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Gaudenzio Bonomini, Direttore dell'A.S.D. Molinetto Country Club, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Roberto Lodigiani;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Lodigiani che, in occasione della gara The Dogleg Experience disputatasi in data 12.07.2018 presso il Molinetto Country Club, avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati alla buca 16 e avrebbe modificato dolosamente la posizione della palla in gioco alla buca 17;
- che tali fatti integrano gli illeciti di cui all'art. 17 lett. c) e lett. e) che prevedono la sanzione della squalifica temporanea da 9 mesi alla radiazione.
- che è stato regolarmente notificato l'avviso di fissazione dell'udienza con la proposta di decreto sanzionatorio con la misura dell'ammonizione;
- che all'udienza del 26 luglio 2018 si è presentato il Sig. Lodigiani che ha reso dichiarazioni a verbale.

\*\*\* \*\*

**motivi della decisione**

All'esito dell'istruttoria il Giudice ritiene che i fatti contestati siano sufficientemente confermati nella loro oggettività.



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Quanto al risultato della buca 16 la testimonianza del Marshall non può lasciare dubbi sull'errata indicazione dei colpi annotata dal marcatore sullo score del Lodigiani e da questi sottoscritta al momento della rilettura e consegna.

Quanto all'episodio accaduto alla buca 17 il fatto che il Lodigiani abbia alzato la palla rinvenuta fuori pista e l'abbia scalciaata più avanti non è in discussione perché pacificamente ammesso dallo stesso incolpato.

Dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese a verbale e di quelle rese dal marcatore Sig. Ricci, rese direttamente al Giudice nel corso della telefonata trascritta a verbale, invece, emerge il dubbio che la condotta contestata possa essere stata compiuta con la precisa volontarietà di avvantaggiarsi nel punteggio complessivo della gara e a tal proposito possono essere evidenziate alcune circostanze.

In primo luogo quel giorno il Lodigiani stava giocando particolarmente bene tanto che, pur avendo un hcp di gioco di 8 colpi, sul tee di partenza della 16 si trovava ben 6 colpi sotto.

Il bogey che avrebbe dovuto marcare alla buca 16 (e che erroneamente è stato indicato come par 4 sullo score) non avrebbe affatto modificato l'ottimo risultato complessivo fino a quel punto acquisito.

In secondo luogo lo stesso marcatore Ricci ha tenuto a precisare che, fino a quel momento, il gioco del Lodigiani oltre che tecnicamente ottimo gli era apparso assolutamente corretto e regolare.

In terzo luogo il Lodigiani ha precisato che è spesso indifferente al conteggio dei colpi ma molto più concentrato sulla qualità e sul piacere del gioco, a volte perfino dimenticandosi i colpi tirati o quelli degli altri giocatori.

Quanto all'episodio occorso alla buca 17 va rilevato, in effetti, che ove il Lodigiani avesse alzato una palla non propria (secondo quanto ha dichiarato a sua



## **FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

difesa) non sarebbe incorso in nessuna penalità, mentre sarebbe rimasto in diritto di proseguire la ricerca della propria palla nei tempi consentiti.

Poiché risulta che la palla originaria sia stata effettivamente ritrovata in un momento successivo, a prescindere dalla regolarità o meno del droppaggio e della penalità assegnatagli al momento, l'episodio contestato avrebbe riguardato una palla diversa dalla propria e, pertanto, ininfluenza rispetto al gioco e al risultato della gara.

Discorso diverso sarebbe da fare ove vi fosse la prova che il Lodigiani intendesse tirare la diversa palla rinvenuta, e per di più da posizione irregolare, avendo dato per persa la propria palla originaria.

In questo caso vi sarebbe stata la violazione della norma di cui all'art. 17 lett. d) ed e) quantomeno nella forma del tentativo.

A conferma di tale assunto parrebbe esserci l'affermazione del teste Ricci circa l'atteggiamento del Lodigiani accanto alla palla rispetto al punto dove si trovava il cartello di segnalazione del driving contest, ma si tratta di una impressione personale del Ricci che, per l'intervento del Marshall, non si è concretizzata in nessun'ulteriore condotta maggiormente probante.

In particolare il Lodigiani non aveva ancora preso lo stance sulla palla rendendo evidente la propria intenzione di colpire la palla non propria rinvenuta qualche metro prima.

La condotta del Lodigiani, dunque, appare certamente improvvida e negligente ma non si sono rinvenuti elementi sufficienti per ritenerla dolosamente volta ad alterare il risultato della gara.

Tutto ciò considerato il Giudice Territoriale Avv. Federico Sinicato

### **DICHIARA**

il Sig. Roberto Lodigiani responsabile degli illeciti contestati per avere erroneamente sottoscritto lo score con risultato errato alla buca 16 mentre non vi




## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

sono elementi univoci per affermarne la responsabilità di avere dolosamente modificato la posizione della palla alla buca 17. L'illecito relativo alla scorretta indicazione dei colpi giocati alla buca 16 deve essere considerato di carattere colposo per non aver adeguatamente prestato attenzione al numero dei colpi tirati ed alla corretta indicazione dei medesimi sullo score.

### IRROGA

al Sig. Lodigiani ai sensi degli art. 2 e 4 del Regolamento di Giustizia la sanzione della squalifica temporanea per mesi 4 (quattro), con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 4 (quattro).

Milano, 27 luglio 2018

  
~~Avv. Federico Sinicato~~